

A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma quanto segue: in primo luogo, che manifestamente la causa non presenta gli elementi necessari per giustificare l'avvio di un'indagine in materia di aiuti di Stato sono manifestamente assenti; in secondo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel concludere che le decisioni anticipate in materia fiscale conferiscano un vantaggio; in terzo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel concludere che le decisioni anticipate in materia fiscale siano selettive; in quarto luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel ritenere che le decisioni anticipate in materia fiscale siano idonee a falsare la concorrenza e/o a produrre effetto sugli scambi intracomunitari; e in quinto luogo, che la decisione controversa è viziata da difetto di motivazione.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa è errata in diritto in quanto si discosta dall'indagine iniziale della Commissione ed «estende» artificialmente il procedimento relativo all'Income Tax Act (legge sull'imposta sul reddito) alle decisioni anticipate in materia fiscale.

Ricorso proposto l'11 novembre 2016 — QD/EUIPO

(Causa T-787/16)

(2017/C 022/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QD (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'EUIPO, del 4 marzo 2016, di non adottare una decisione definitiva sulla richiesta della ricorrente, del 19 gennaio 2016, di rinnovare per la seconda volta il suo contratto concluso ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») e di rinviare ad un futuro «specifico procedimento» la decisione definitiva sulla richiesta della ricorrente, del 19 gennaio 2016, di rinnovare per la seconda volta il suo contratto concluso ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del RAA, e
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell'EUIPO, delle rilevanti disposizioni dello Statuto dei funzionari e del RAA, segnatamente l'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari (in combinato disposto con l'articolo 46 del RAA), l'allegato III allo Statuto, gli articoli 2, 8 e 53 del RAA e l'articolo 110 dello Statuto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell'EUIPO, del proprio obbligo fiduciario.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell'EUIPO, del principio di buona amministrazione (articolo 41, paragrafo 1, articolo 41, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
4. Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dall'EUIPO.